

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: GESTIONE DEL TERRITORIO - DH/02

UFFICIO: BONIFICA ED INFRASTRUTTURE RURALI

L'Estensore
dott. for. Luigi De Gregorio

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. for. Luigi De Gregorio

Il Dirigente del Servizio
dott. Franco La Civita

Il Direttore Regionale
dott. Gaetano Valente

Il Componente la Giunta
rag. Mauro Febbo

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani



Il Presidente della Giunta
F.to Chiodi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ - 6 OTT 2009



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
F.to Balanoni

GIUNTA REGIONALE

Seduta del -5 OTT. 2009

Deliberazione N. 559

L'anno _____ il giorno _____

del mese di -5 OTT. 2009

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. **GIOVANNI CHIODI**

con l'intervento dei componenti:

- | | | | |
|----|---------------------|-----|---------------|
| 1. | CASTIGLIONE | 6. | GATTI ASSENTE |
| 2. | CARPINETA | 7. | MASCI |
| 3. | DI DALMAZIO ASSENTE | 8. | MORRA |
| 4. | DI PAOLO | 9. | STATI |
| 5. | FEBBO | 10. | VENTURONI |

Svolge le funzioni di Segretario

Walter Gariani

OGGETTO

Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 11 novembre 1996, n. 574, rubricata "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

VISTO il D.M. 6 luglio 2005, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il Decreto Legislativo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 112 del succitato D.Lgs. (che sostituisce in effetti l'art. 38 dell'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), nel quale è

previsto che le Regioni disciplinino le attività di utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

DELIBERA

RICHIAMATA la precedente D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale non è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale;

DATO ATTO dell'urgente necessità di individuare provvedimenti attuativi immediati ed efficaci in ambito regionale della normativa nazionale sopra richiamata, nelle more dell'adozione, a norma di statuto regionale, di una disciplina attuativa organica finalizzata a regolamentare in modo specifico l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

VISTA la nuova direttiva tecnica regionale "**Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari**", predisposta dal Servizio competente in materia della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute, anche nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, articolata in cinque parti:

- A) DISPOSIZIONI GENERALI
- B) DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE
- C) STOCCAGGIO E TRASPORTO
- D) COMUNICAZIONE
- E) CONTROLLI E SANZIONI

DATO ATTO che la nuova direttiva tecnica presenta caratteri di maggior dettaglio funzionale e tecnico, superando lacune e aspetti generici rinvenibili in quella precedentemente approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale, pertanto, è da intendersi superata con l'acquisizione dell'efficacia ed esecutività del presente provvedimento;

RIITENUTO pertanto opportuno:

- fare propria la citata nuova direttiva che disciplina sul territorio della Regione Abruzzo le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, ai sensi della L. n. 574/1996 e del D.M. 6 luglio 2005;
- dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
- disporre che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** la direttiva tecnica regionale recante "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composta, di n° 18 facciate complessive;
- 2) **di dare atto** che con l'approvazione del presente provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
- 3) **di disporre** che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.
- 4) **di disporre** l'integrale pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.



ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. 559 del 5 Ott. 21

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Ganani)

Walter Ganani



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE


**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E
DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI**


DIRETTIVA TECNICA REGIONALE



INDICE

A)	DISPOSIZIONI GENERALI	1
	AMBITI E TEMPI DI APPLICAZIONE	1
	FINALITÀ	1
	DEFINIZIONI	2
B)	DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE	4
	TECNICHE DI DISTRIBUZIONE	4
	DOSI DI APPLICAZIONE	4
	DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO	4
	UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	5
C)	STOCCAGGIO E TRASPORTO	6
	STOCCAGGIO	6
	TRASPORTO	6
D)	COMUNICAZIONE	8
	COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96	8
	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE	9
	SOGGETTI ESONERATI	9
E)	CONTROLLI E SANZIONI	10
	CONTROLLI	10
	SANZIONI RELATIVE ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	10
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
	ALLEGATI	I
	ALLEGATO 1: CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA	I
	ALLEGATO 2 : CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA	III
	ALLEGATO 3 : CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE	V





A) DISPOSIZIONI GENERALI

AMBITI E TEMPI DI APPLICAZIONE

La presente direttiva tecnica regionale disciplina sul territorio della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 112, parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari, così come definite alla successiva parte B) (pag. 4), sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto 6 luglio 2005 e della L. 11 novembre 1996, n. 574 "*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*", disciplinando le modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, di cui al capoverso precedente, è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1, parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" dal campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti contenuta nella medesima parte IV.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva tecnica regionale le sanse umide possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalle specifiche norme in materia di fertilizzanti. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità di utilizzazione e i divieti di cui alla presente direttiva tecnica regionale.

Le disposizioni relative alle acque di vegetazione si estendono anche alle sanse umide.

Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, così come disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, è consentita nel rispetto del successivo paragrafo recante: "UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (pag. 5)".

FINALITÀ

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute, anche nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, tenendo conto delle sue specifiche peculiarità.

La corretta utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, concorre alla tutela dei corpi idrici e in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità fissate dalla normativa in materia di tutela delle acque.

Le attività disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale riguardano l'intero ciclo, compresa la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo spandimento, afferente all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide e devono essere svolte nel rispetto di criteri generali che tengano conto dei seguenti aspetti:

- a) caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;
- b) norme igienico-sanitarie;
- c) norme di tutela ambientale;

d) vincoli urbanistici.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva tecnica regionale si intende per:

- a) Acque di vegetazione: acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive, così come definita al successivo punto j), che non hanno subito alcun trattamento né ricevuti alcun additivo; le acque di vegetazione comprendono anche le acque utilizzate per la diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il lavaggio degli impianti qualora vengano utilizzati esclusivamente detergenti biodegradabili;
- b) Anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- c) Applicazione al terreno: apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- d) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta;
- e) Corpo idrico artificiale: corpo idrico superficiale creato dall'attività umana;
- f) Corsi d'acqua: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle carte IGM a scala 1:25.000;
- g) Lago: corpo idrico superficiale interno fermo;
- h) Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA): è il codice approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1999;
- i) Decreto 6 luglio 2005: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro delle Attività Produttive, il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato il 6 luglio 2005 concernente *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152"*;
- j) Lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive. Si specifica che le acque di lavaggio delle olive possono essere unite alle acque di vegetazione;
- k) Legge 574/96: Legge 11 novembre 1996, n. 574 concernente *"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"* pubblicata nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1996;
- l) D.Lgs. 152/2006: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* che con l'art. 112 sostituisce l'art. 38 dell'abrogato D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- m) Primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento, a decorrere dalla data di efficacia ed esecutività della presente direttiva tecnica regionale conseguente alla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;



- n) Spandimento successivo: l'utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- o) Sanse umide: reflui provenienti dalla lavorazione delle olive costituite dalle acque e/o dalla parte fibrosa del frutto e dai frammenti di nocciolo, provenienti da impianti a ciclo continuo e discontinuo;
- p) Sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agronomiche, su cui si effettua lo spandimento;
- q) Titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- r) Utilizzazione agronomica: la gestione delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o ferti-irriguo;
- s) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: sono quelli presenti nel territorio regionale individuati con D.G.R. n. 332/2005;
- t) A.R.T.A.: Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente, ente preposto ai controlli.

B) DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE

La pratica di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve essere effettuata in maniera tecnicamente corretta, assicurando un'adeguata distribuzione e incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da compromettere l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e all'equilibrio ecologico.

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto, compatibile con le condizioni di produzione agricola del sito interessato, quando attuato mediante una distribuzione uniforme del refluo sull'intera superficie interessata in modo da evitare eventuali fenomeni di ruscellamento.

In base alle caratteristiche climatiche della Regione, il periodo consentito per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide, prodotte nell'arco dell'anno, ai sensi dell'art. 5 del decreto 6 luglio 2005, decorre dall'inizio della lavorazione delle olive al 31 marzo dello stesso anno, salvo specifica deroga autorizzata dal Sindaco con le modalità di cui al successivo paragrafo recante "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO (pag. 4)".

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche del sito di spandimento, compresa dalla descrizione geomorfologia del suolo;
- b) delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, in funzione dell'umidità del suolo, delle colture praticate e del loro sviluppo vegetativo.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) la migliore utilizzazione, da parte delle colture, delle sostanze nutritive e ammendanti e dell'acqua in esse contenute;
- b) un carico idraulico uniforme, evitando fenomeni di ruscellamento e/o impaludamento.

DOSI DI APPLICAZIONE

Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere le acque di vegetazione e le sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è quello di garantire condizioni di sicurezza per le falde sottostanti. I quantitativi massimi di acque di vegetazione e di sanse umide da applicare ai terreni sono pari a 50 mc. per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e 80 mc. per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo continuo.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO

L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide non è consentito nei seguenti casi:

- a) terreni non adibiti ad uso agricolo;
- b) nei boschi;



- c) nei giardini e nelle aree di uso pubblico;
- d) nelle aree di cava;
- e) a distanza inferiore a 10 m. dai corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati dal Piano di Tutela delle Acque, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;
- f) a distanza inferiore a 30 m. dall'inizio dell'arenile delle acque marino costiere, dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari artificiali aziendali;
- g) a distanza inferiore a 30 m. dagli inghiottitoi e doline;
- h) su terreni con pendenza superiore a 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie;
- i) a distanza inferiore a 10 m. da strade vicinali, comunali, provinciali e statali a meno di un loro immediato interrimento;
- j) all'interno delle zone di rispetto e a distanza inferiore a 300 m. dalle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94, rubricato "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*", del D.Lgs. 152/06;
- k) a distanza inferiore a 200 m. dai centri abitati;
- l) su terreni investiti da colture orticole in atto;
- m) su terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque su terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 m.;
- n) su terreni la cui capacità di accettazione delle piogge al suolo, ovvero le cui conducibilità idraulica satura del suolo risulti bassa o molto bassa secondo la "*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità*" dell'Istituto sperimentale per lo studio e per la difesa del suolo di Firenze, ovvero di altra guida regionale;
- o) su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
- p) terreni interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento e acque reflue - così come definiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con DM 7 aprile 2006-, fanghi o altre sostanze di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

Qualora vi siano particolari situazioni di rischio per le acque, il suolo, il sottosuolo o altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 574/96, il sindaco, con propria ordinanza, può disporre la sospensione della distribuzione al suolo, procrastinarne il periodo ai sensi del sopra riportato paragrafo "TECNICHE DI DISTRIBUZIONE (pag. 4)", ovvero ridurre le dosi di applicazione di cui al precedente paragrafo.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Oltre a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale, le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono soggette agli adempimenti normativi per tali zone.



C) STOCCAGGIO E TRASPORTO

STOCCAGGIO

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è vietata la miscelazione delle stesse con affluenti zootecnici e agro-industriali o con rifiuti di altra origine.

Fatte salve le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli, lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere effettuato in silos, cisterne, o vasche interrato o sopraelevate, contenitori in terra, all'interno del frantoio o in altra località.

Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali o sotterranei e dell'ambiente, i contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide siano utilizzate in agricoltura, la capacità dei contenitori di stoccaggio è data dalla sommatoria dei seguenti elementi:

- a) volume delle acque di vegetazione e delle sanse umide comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in 10 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
- b) apporti delle precipitazioni che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
- c) franco di sicurezza di almeno 10 cm.

Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.


I contenitori di stoccaggio delle sanse umide dovranno essere dotati di idonea copertura, anche con teli impermeabilizzati.

Nelle fasi di trasferimento e di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide, vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.

I contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 6 luglio 2005 devono essere adeguati alle indicazioni di cui ai precedenti capoversi.

TRASPORTO

Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il loro trasporto, dal luogo di produzione allo stoccaggio e da quest'ultimo ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:



- a) Il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi, onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico - sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio, o da un suo delegato, contenente:
1. estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 2. tipo e quantità di materiale trasportato;
 3. identificazione del mezzo di trasporto;
 4. estremi identificativi del destinatario, ubicazione del sito di stoccaggio qualora localizzato fuori dal luogo di produzione e ubicazione del sito di spandimento;
 5. estremi della comunicazione di cui al successivo paragrafo “COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)”, redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui origina il materiale trasportato;
- b) all’interno dei terreni a disposizione, a qualunque titolo, della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiamo soluzione di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell’idoneità del mezzo di trasporto, onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari, senza l’obbligo del documento di accompagnamento di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui al successivo paragrafo “COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)” dalla quale si evincano le superfici interessate all’utilizzazione degli stessi materiali.

La documentazione di cui al precedente capoverso deve essere conservata dagli interessati per almeno 4 anni e, se del caso, messa a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano avviate, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione ovvero a sansifici, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti.

D) COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96

La comunicazione preventiva di cui all'art. 3 della L. 574/96, contenente le informazioni di cui all'ALLEGATO 1 alla presente direttiva tecnica regionale, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide al sindaco/i del/i Comune/i in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

Copia della comunicazione preventiva deve essere inviata anche al Sindaco del Comune in cui sono localizzati il/i contenitore/i di stoccaggio qualora diverso da quello in cui sono ubicati i terreni per lo spandimento.

Si fa deroga alla tempistica sopra prevista limitatamente alla prima annualità di applicazione della presente direttiva tecnica regionale qualora il provvedimento di approvazione della stessa acquisisca esecutività ed efficacia con decorrenza successiva all'inizio dell'annualità medesima;

La comunicazione preventiva ha una scadenza annuale e deve comprendere una relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, conforme a quanto stabilito nell'ALLEGATO 2 alla presente direttiva tecnica regionale.

Il Comune, che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

Il Comune verifica, altresì che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione preventiva non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.


Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva di cui sopra, ovvero dei risultati dei controlli di cui al successivo paragrafo "CONTROLLI", può impartire specifiche prescrizioni, con motivato provvedimento adottato ai sensi del secondo capoverso del paragrafo "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO (pag. 4)", inclusa la riduzione delle dosi di applicazione previste nella presente direttiva tecnica regionale, nonché richiedere ulteriori accertamenti e verifiche.

Ciascun Comune provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARTA Abruzzo e alla Provincia territorialmente competenti le copie delle comunicazioni preventive pervenute e le eventuali variazioni.

Ogni anno, i Comuni e l'ARTA, ciascuno per propria competenza, entro il 31 ottobre, trasmettono alla Regione i dati e le informazioni necessarie alla stesura della relazione Regionale di cui all'art. 7, comma 3 del Decreto 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente.

Il titolare del frantoio è tenuto a:

- a) conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della stessa, tutta la documentazione, compresi i titoli in base ai quali dispone dei terreni in oggetto dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- b) fornire le informazioni richieste dagli organismi preposti al controllo.



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Per gli spandimenti effettuati negli anni successivi a quello in cui è presentata per la prima volta la comunicazione preventiva di cui al precedente paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)", la comunicazione deve contenere le informazioni riportate all'ALLEGATO 3 della presente direttiva tecnica regionale.

Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a comunicare al Comune competente eventuali variazioni delle seguenti informazioni:


- a) titolare del contenitore di stoccaggio;
- b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
- c) localizzazione dei contenitori di stoccaggio, comprensiva di indirizzi postali o, in loro assenza, di eventuali riferimenti catastali;
- d) tipologia del contenitore con descrizione sintetica delle caratteristiche costruttive;

Deve altresì essere comunicata al Comune la variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'ALLEGATO 2 della presente direttiva tecnica regionale.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano quantità annuale di olive inferiore a 2000 quintali.

I soggetti esonerati di cui sopra sono comunque tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva tecnica regionale.



E) CONTROLLI E SANZIONI

CONTROLLI

In caso di accertamento, da parte dell'autorità di controllo di violazioni e inosservanze alle indicazioni e norme tecniche contenute nella presente direttiva tecnica regionale, il sindaco può procedere, nei confronti del titolare della comunicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)", secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla imposizione di prescrizioni e/o alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione delle attività di utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) al divieto di esercizio delle attività in corso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ovvero in caso di mancata comunicazione.

L'ARTA, sulla base dei dati e delle informazioni pervenute e dall'analisi dei rischi ambientali ed igienico-sanitari, estrae un campione di aziende attive sul territorio, pari ad almeno il 10% del totale. Tali aziende sono soggetto di sopralluogo nei periodi ritenuti più opportuni al fine di verificare la conformità agli obblighi ed alle disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale. Durante i controlli sono raccomandate analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo, anche al fine di contribuire alla predisposizione della Relazione triennale sull'applicazione della L. 574/96, prevista all'art. 7 del Decreto 6 luglio 2005, che la regione è tenuta a trasmettere al Ministero della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali .


I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi.

Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal personale preposto ai controlli e a consentirne l'accesso alle strutture e ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica.

SANZIONI RELATIVE ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Per la violazione alle norme della presente direttiva tecnica regionale si applicano le sanzioni previste dalla L. 574/96, che vengono di seguito richiamate:

- a) chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza averne dato preventivamente comunicazione di cui all'art. 3 della L. 574/96 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 516,;
- b) la stessa sanzione di cui alla precedente lettera a) si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'art. 4, comma 2 della L. 574/96. Se la violazione riguarda la mancata



osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 1.549,37, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato;

- c) a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'art. 5 della L. 574/96 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 2.582,28;
- d) per l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 8 della L. 574/96 e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità;

Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del Sindaco.

I Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono un elenco con i dati e le informazioni necessarie delle violazioni accertate, relativi all'anno precedente.

La regione Abruzzo, con propria legge, può comunque emanare ulteriori sanzioni, anche interdittive, per l'inosservanza delle norme tecniche relative all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per la campagna olearia in corso alla data di entrata in vigore della presente direttiva tecnica regionale, restano valide le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 3 della L. n. 574/96.

Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva tecnica regionale, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 574/96, nel D.M. 6 luglio 2005 e nel D.Lgs. n. 152/2006.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Parte generale

La comunicazione deve comprendere:

1. la dichiarazione, nella quale il rappresentante legale del frantoio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 si impegna a rispettare:

- le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della L. n. 574/96 e del Decreto 6 luglio 2005;
- le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
- la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:
- le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della L. n. 574/96 e del Decreto 6 luglio 2005;
- le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

2. la relazione tecnica riportante le notizie e i dati di cui all'ALLEGATO 2 alla presente direttiva tecnica regionale, relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo o perito agrario agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

B. Dati relativi al frantoio e al suo legale rappresentante

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il nominativo del legale rappresentante del frantoio;
2. la denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
3. la tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
4. le tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
5. la produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide della stagione olearia, espressa in mc., così suddivisa:
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica;
 - acque di vegetazione e sanse umide recapitate in pubblica fognatura;



- acque di vegetazione e sanse umide inviate ad impianti di depurazione tramite trasporto su gomma;
 - acque di vegetazione e sanse umide inviate ai santifici;
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate a eventuali altri sistemi di smaltimento;
6. i giorni di durata prevedibili della campagna olearia.

C. Dati relativi ai siti di spandimento

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimenti;
2. le quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in mc., che si prevede di spandere nel sito;
3. il nominativo e l'indirizzo del titolare del sito di spandimenti;
4. la Superficie Agricola Utilizzata per lo spandimento (espressa in Ha e are) con l'ubicazione e l'attestazione del relativo titolo d'uso;
5. il numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in ALLEGATO 2.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il titolare del/i contenitore/i di stoccaggio;
2. il volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
3. la localizzazione (indirizzo, comune, provincia) dei contenitori di stoccaggio;
4. la tipologia del/i contenitore/i (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, tipologia dell'eventuale guaina impermeabilizzante, presenza o assenza di copertura).

ALLEGATO 2 : CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Sito oggetto dello spandimento


In questa sezione della relazione vanno indicati:

1. il titolare del sito di spandimenti;
2. l'identificazione catastale (foglio di mappa e particelle);
3. la superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimenti;
4. la pedologia riportando anche il pH;
5. Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).
- 1.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).
6. la geomorfologia specificando se il terreno è in pendenza o pianeggiante, descrivendo dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrario;
7. l'idrologia specificando:
 - la profondità della falda temporanea ove presente;
 - la profondità della prima falda permanente;
 - gli eventuali corpi idrici presenti lungo il confine dell'appezzamento con indicazione della loro denominazione;
 - il bacino idrografico di riferimento;
8. la situazione agroambientale specificando:
 - la specie della coltura eventualmente in atto, nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti culturali,
 - le motivazioni della presenza di terreno non coltivato.

B. Trasporto e spandimento

In questa sezione della relazione vanno indicati:

1. denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto;
2. denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
3. capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
4. modalità di spandimento.



C. Cartografia

Alla relazione vanno allegate:

1. corografia a scala 1:25000 o di maggiore dettaglio riportante:
 - l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
 - l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 - indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto;
2. estratto di mappa catastale riportante l'individuazione delle particelle, o loro parti costituenti ciascun sito, cerchiati in rosso;
3. le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientale di ciascun sito come indicato nella relazione.

Il sottoscritto, *[Firma]*,
in qualità di *[Qualifica]*,
certifica che i dati contenuti nella relazione
sono veritieri e corrispondono a quanto
esposto nella relazione stessa.
Il sottoscritto, *[Firma]*,
in qualità di *[Qualifica]*,
certifica che i dati contenuti nella relazione
sono veritieri e corrispondono a quanto
esposto nella relazione stessa.

ALLEGATO 3 : CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Le comunicazioni successive devono contenere:

1. nominativo del legale rappresentante del frantoio;
2. denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
3. tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi e continuo a tre fasi);
4. tonnellate di olive molibili in otto ore, (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
5. produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide, espressa in mc.;
6. giorni di durata prevedibile della campagna olearia, o spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
7. produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in mc.;
8. periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimenti;
9. quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in mc., che si prevede di spandere nel sito;
10. nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
11. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
12. numero di anni per i quali è previsto l'utilizzazione del sito richiamato in ALLEGATO 2.

La presente copia è conforme all'originale e si
compone di fasciate 18



PESCARA, LI 25 SET. 2009

FUNZIONARIO AGRONOMO
(Dott. ~~Ferr~~ Luigi De Gregorio)